

(N. 1396-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 1 novembre 1951

Norme per la repressione dell'attività fascista.

ONOREVOLI SENATORI. — Non appena fu presentato al Senato, e trasmesso per ragione di competenza all'esame della 1^a Commissione il disegno di legge contenente le « norme per la repressione dell'attività fascista » (n. 1396), si manifestarono subito così nel seno della Commissione come all'infuori di essa opinioni e tendenze tra loro contrastanti.

Di una di esse si fecero eco gli onorevoli colleghi Ruini, De Pietro ed altri per mezzo di un ordine del giorno e di alcuni emendamenti da loro sottoposti all'esame della Commissione. Riconosciuta nell'ordine del giorno la costitu-

zionalità della proposta di legge e la sua corrispondenza alla dodicesima delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione, ed anzi avvertendo che il non attuarla sarebbe inadempienza della Costituzione e contrasterebbe coi principi che nel formularla vennero espressi alla Costituente (« pacificazione per il passato, fermezza perchè non si riproduca nell'avvenire ») si avvertiva però doversi trattare di riorganizzazione effettiva, sia pure in forma di propositi e di tentativi, ammonendo che la disposizione debba essere attuata nella fedele interpretazione del suo testo e nel si-

stema e nello spirito dell'intera Costituzione, la quale assicura a tutti i cittadini libertà di pensiero e di azione politica.

Si richiamava inoltre l'attenzione su tre punti:

1) la necessità di definire per quanto possibile in modo preciso ciò che si intende per « riorganizzare il disciolto partito fascista »;

2) quanto allo scioglimento di organizzazioni fasciste su piano nazionale non potersi dubitare che si debba provvedervi con un provvedimento legislativo;

3) le misure provvisorie e cautelari quali la sospensione di giornali, di manifestini, di riunioni, siano da consentire prima che vengano emanate sentenze di accertamento, quando si rendano necessarie ed indifferibili, anche dalla polizia giudiziaria, ma debbano essere entro brevissimo termine convalidate dalla Autorità giudiziaria.

Con queste premesse l'ordine del giorno dava ragione dei seguenti emendamenti agli articoli 1, 2, 5 e 7:

Art. 1. — *Sostituire l'ultimo comma con la disposizione seguente facendone un articolo 4-bis.*

Qualora da una o più sentenze, pronunziate in giudizi relativi ai reati preveduti nell'articolo precedente, risulti comunque la esistenza di associazioni o movimenti aventi lo scopo di riorganizzare il disciolto partito fascista, il Governo può ordinare lo scioglimento di tali associazioni o movimenti. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è immediatamente comunicato alle due Camere.

Art. 2. — *Sostituire l'articolo con la seguente disposizione da mettere come articolo 1 del disegno di legge.*

Vi è riorganizzazione del disciolto partito fascista, agli effetti della dodicesima disposizione finale o transitoria della Costituzione, quando una associazione o un movimento fanno l'apologia del fascismo, dei suoi capi, della sua azione, o sono in gran parte o nei quadri direttivi composti di elementi che parteciparono attivamente al partito fascista, o comunque in altre forme o con altri mezzi concreti ed idonei perseguono finalità ed applicano metodi che furono propri del fascismo.

Artt. 5 e 7. — *Sostituirli con la seguente dizione:*

Quando vi sia denuncia all'Autorità giudi-

ziaria per taluni dei fatti di cui agli articoli precedenti e si ravvisi l'urgenza di provvedimenti, gli organi di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro di giornali o altre pubblicazioni, al divieto di riunioni o manifestazioni o di altri atti pregiudizievoli per l'ordine pubblico. Tali provvedimenti si intendono revocati e privi di ogni effetto se l'Autorità giudiziaria non li abbia, entro 24 ore, convalidati, fissandone la durata, che può anche coincidere con la durata dell'azione penale.

A sua volta la 2^a Commissione permanente con una duplice relazione, l'una di maggioranza e l'altra quale espressione del pensiero dei commissari appartenenti al Gruppo comunista, su richiesta della 1^a Commissione, trasmise il suo parere.

Rilevò la maggioranza della 2^a Commissione come la legge 3 dicembre 1947 non risponde pienamente al precetto costituzionale *più esteso* del divieto contenuto nella predetta legge, la quale lo subordinava a determinate condizioni; di qui la necessità di una più esplicita norma di attuazione della Costituzione, e notava che il presente disegno di legge opportunamente provvede con norme precise e adeguate.

Avvertito che non era di sua competenza il proporre emendamenti ai singoli articoli esprimeva tuttavia alcune riserve in ordine a talune norme particolari. La prima riflette l'ultimo comma dell'articolo 1 ed esprimeva riguardo ad essa l'avviso, che non sia da attribuire all'Autorità giudiziaria la potestà di ordinare lo « scioglimento dell'associazione o del movimento e la confisca dei beni », dovendosi ritenere questo un provvedimento di carattere politico, di competenza del Governo, mentre all'Autorità giudiziaria spetta di *accertare* il ricorso delle condizioni che la legge prescrive nell'articolo 2 per dichiarare la ricostituzione del partito fascista.

Una seconda riserva riflette la norma contenuta nell'articolo 5, in ordine alla quale la 2^a Commissione manifestò l'avviso, che della adozione di misure atte a rassicurare la pubblica opinione di fronte a condizioni particolari determinatesi in una o in altra provincia, debba assumere la responsabilità il Governo, e però che sarebbe preferibile « attribuire al Consiglio dei Ministri la potestà di emanare, in base a relazioni del Prefetto, per una provincia, o del Ministro dell'interno per tutto il territorio nazionale, il provvedimento pre-

visto dall'articolo 5 della legge e che fosse quindi data l'immediata comunicazione del provvedimento al Parlamento ».

I commissari appartenenti al Gruppo comunista della 2^a Commissione dichiaravano a loro volta di ritenere urgente e necessario un provvedimento legislativo diretto a realizzare la dodicesima disposizione transitoria della Carta costituzionale la quale vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Tuttavia facevano osservare:

1) che il disegno di legge, così come è formulato, non dà garanzie per l'effettivo scioglimento delle organizzazioni fasciste, ed esprimevano l'avviso che l'organo più idoneo al raggiungimento di tale scopo sia il Parlamento;

2) che il Movimento sociale italiano rappresenta di fatto la ricostituzione del partito fascista e pertanto deve essere senza indugio dichiarato sciolto dal Parlamento;

3) che la facoltà di sospendere l'attività dei movimenti denunciati come neo fascisti non può essere riconosciuta al potere esecutivo;

4) che sotto diversi aspetti l'attuale disegno di legge si presenta meno efficace e di por-

tata più limitata della vigente legge 3 dicembre 1947, n. 1546, sulla repressione dell'attività fascista;

5) che per i giovani gregari — per i quali non esiste una responsabilità nel vecchio movimento fascista — si impone una discriminazione nella repressione della loro presente attività fascista;

6) che l'attuale disegno di legge non esaurisce la materia della repressione delle attività fasciste.

Per questi motivi il Gruppo comunista considerava che il progetto di legge debba essere sostanzialmente riveduto.

Con questi precedenti, la 1^a Commissione, previa alcune riunioni di una Sottocommissione, intraprese e svolse con ampie discussioni l'esame del disegno di legge, addivenendo, con alcune proposte di modificazione al testo governativo, alla formulazione risultante dal testo che vi viene sottoposto.

DONATI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

TITOLO I.

Repressione dell'attività fascista.

Art. 1.

Chiunque promuove o organizza la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica ai dirigenti.

Chiunque vi partecipa è punito con reclusione fino a due anni.

Se la ricostituzione del disciolto partito fascista assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione militare o paramilitare ovvero l'associazione o il movimento fa uso di mezzi violenti di lotta, si applica la pena della reclusione da due a quindici anni.

Fermo il disposto dell'articolo 29, comma 1°, del Codice penale, la condanna dei promotori, organizzatori o dirigenti importa la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'articolo 28, comma 2°, nn. 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa la privazione per un eguale periodo dei diritti previsti dall'articolo 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.

Qualora nel giudizio penale venga accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista, la sentenza ordina lo scioglimento dell'associazione o del movimento e la confisca dei beni.

Art. 2.

Ai fini dell'articolo 1, comma 1°, si ha la ricostituzione del disciolto partito fascista, quando l'associazione o il movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista o rivolge comunque la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito ovvero compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I.

Repressione dell'attività fascista.

Art. 1.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

Qualora nel giudizio penale venga accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista, la sentenza ordina lo scioglimento dell'associazione o del movimento e la confisca dei suoi beni.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Chiunque, fuori del caso preveduto dall'articolo 1, pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi propri del fascismo ovvero compie manifestazioni di carattere fascista è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda ovvero se concorre taluna delle circostanze prevedute dall'articolo 339 del Codice penale. In tali casi alla pena della reclusione è aggiunta la multa da lire trecentomila a lire un milione.

La condanna per il delitto preveduto nel primo comma del presente articolo importa la privazione dei diritti indicati nell'articolo 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni; qualora concorra una delle circostanze indicate nel secondo comma, la condanna importa la privazione per un eguale periodo dei diritti e degli uffici indicati nell'articolo 28, comma secondo, nn. 1 e 2, del Codice penale.

Art. 4.

La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge, che non siano di competenza della Corte di assise, appartiene al Tribunale.

Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 del Codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

Art. 5.

Qualora dagli organi di polizia giudiziaria sia stato inviato rapporto all'autorità giudi-

Art. 3.

Chiunque, fuori del caso preveduto dall'articolo 1, pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi propri del fascismo è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000.

La pena è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione o di propaganda.

La condanna per i delitti di cui sopra importa la privazione dei diritti indicati nell'articolo 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale per un periodo di cinque anni.

Art. 3-bis.

Chiunque con parole, gesti ed in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali ai fascisti è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Se il reato è commesso da cinque o più persone si applica la pena prevista dall'articolo 655, parte prima, del Codice penale.

Art. 4.

La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale.

Identico.

Art. 5.

Identico.

ziaria per alcuno dei delitti preveduti nell'articolo 1 e l'ulteriore attività dell'associazione o del movimento costituisca grave pericolo per l'ordine pubblico, il Prefetto può disporre, con proprio decreto, la sospensione dell'attività dell'associazione o del movimento nell'ambito della provincia, adottando misure cautelative per la conservazione del patrimonio.

Avverso il provvedimento del Prefetto è dato ricorso in via gerarchica, entro trenta giorni, al Ministro per l'interno.

Il provvedimento di sospensione, per tutto il territorio dello Stato, dell'attività di un'associazione o movimento a carattere nazionale è adottato dal Ministro per l'interno.

L'efficacia del provvedimento di sospensione cessa, qualora nel giudizio penale non venga accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, riguardanti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.

La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.

TITOLO II.

*Disposizioni aggiuntive alla legge
8 febbraio 1948, n. 47.*

Art. 7.

Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'articolo 3 della presente legge.

Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere ese-

Identico.

Il provvedimento di sospensione, per tutto il territorio dello Stato, dell'attività di un'associazione o movimento a base nazionale è adottato dal Ministro per l'interno.

Identico.

Art. 6.

Identico.

TITOLO II.

*Disposizioni aggiuntive alla legge
8 febbraio 1948, n. 47.*

Art. 7.

Identico.

guito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione stabilita dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da un mese ad un anno e, in caso di recidiva, da tre mesi a tre anni.